

MARCHI E BREVETTI

Guida pratica al deposito



Camera di Commercio
Viterbo

Indice

Presentazione	5
Perché brevettare?	6
Proprietà Intellettuale	8
Punto di informazione brevettuale (P.I.P.)	9
Banche dati non a pagamento	10
Sportello consulenza	11
Deposito Telematico	12
Marchio d'Impresa	14
Marchio nazionale	14
Titolarità del marchio	14
Diritti derivanti dalla registrazione	15
Decadenza del marchio	16
Requisiti per la registrazione	16
Non possono costituire oggetto di registrazione	16
Modalità di deposito	18
Deposito cartaceo	18
Deposito telematico	19
Altre tipologie di marchi	19
Brevetto per invenzione industriale	21
Titolarità del brevetto	21
Diritti derivanti dalla concessione	21
Requisiti per la brevettabilità	22
Non possono essere considerate invenzioni	22
Brevetto biotecnologico	23
Modalità di deposito	24
Deposito cartaceo	25
Deposito telematico	27
Altre tipologie di brevetto	27

Modello di Utilità	30
Titolarità del brevetto	30
Diritti derivanti dalla concessione	30
Requisiti per la brevettabilità	31
Modalità di deposito	31
Deposito cartaceo	31
Priorità di depositi effettuati all'estero	34
Domanda contestuale di brevetto invenzione	34
Deposito telematico	34
Disegno o Modello	35
Titolarità del brevetto	35
Diritti derivanti dalla registrazione	35
Requisiti per la registrazione	36
Modalità di deposito	36
Deposito cartaceo	36
Deposito telematico	37
Istanza di proroga	37
Disegni e modelli comunitari e internazionali	37
Nuove Varietà Vegetali	40
Istanze e Ricorsi	44
Trascrizioni	44
Annotazioni	45
Istanze varie	45
Ricorsi	46
Topografia di un prodotto a semiconduttori	48
Certificato di protezione complementare	49
Classificazione Internazionale di prodotti e servizi per la registrazione o rinnovo del marchio d'impresa	
(X edizione della Classificazione di Nizza)	50
Novità per la compilazione della domanda di registrazione del marchio nazionale	51
Per informazioni su:	
Tabelle diritti, imposte, tasse e modulistica	
si rimanda al sito camerale: www.vt.camcom.it	

Presentazione

Oggi più che in passato la competitività del sistema imprenditoriale di un territorio si misura sulla capacità di innovazione e sulla forza del suo *brand*: da qui la forza del *Made in Italy* e del *Made in Tuscia*. Aspetti immateriali che riguardano, oltre al territorio quale area di produzione di beni e servizi, anche ogni singola impresa ivi operante. Aspetti che fino a qualche decennio fa venivano considerati superflui e che invece oggi risultano determinanti per affrontare i mercati nazionali e internazionali, soprattutto per le aziende italiane.

Con questa consapevolezza la **Camera di Commercio di Viterbo** ha realizzato una nuova edizione della ***Guida pratica al deposito di Marchi e Brevetti***, uno strumento agile e al tempo stesso esaustivo rivolto in modo particolare alle imprese e ai liberi professionisti.

La pubblicazione aggiornata secondo gli ultimi provvedimenti guida il lettore alla scoperta delle differenze tra proprietà industriale e diritto d'autore, all'individuazione delle classificazioni per tutelare invenzioni e immagine aziendale, alla pratica per conseguire con successo la registrazione di marchi e brevetti in Italia e all'estero.

Con questo volume la Camera di Commercio di Viterbo vuole offrire un contributo prezioso per elevare la cultura d'impresa e stimolare la crescita del territorio.

Francesco Monzillo
Segretario Generale

Ferindo Palombella
Presidente

Perché brevettare?

Perché l'innovazione tecnologica accresce le potenzialità economiche delle imprese che, con il riconoscimento giuridico della esclusività di produzione, possono mantenere posizioni dominanti conquistate sui mercati e difendersi con validi strumenti normativi dal “furto delle idee”. Inoltre accrescendo il proprio patrimonio tecnologico e curando le attività di ricerca per conseguirlo, rafforzano la loro credibilità e solidità rispetto “al sapere fare impresa” per attrarre sul mercato nuovi investimenti.

Perché la regola aurea, in un mercato che sopravvive solo se continua a crescere e cambiare, è che l'impresa sia dinamica e cioè

pronta ad acquisire nuove tecnologie così come a cederle quando serve, coraggiosa nel decidere di riconvertire la propria produzione se la domanda del mercato lo richiede, capace nell'organizzare e sfruttare le risorse che le vengono dal know-how acquisito con l'esperienza e lo studio del lavoro degli altri.

La competitività dell'impresa si basa sulla capacità di sfruttamento del suo patrimonio commerciale e tecnologico: beni definiti immateriali, ma che molto concretamente impongono e rafforzano la posizione delle imprese su mercati sempre più esigenti perché in continua evoluzione ed espansione.





Brevetti, marchi, il design di un prodotto, l'indicazione delle sue qualità e origini, il know-how, il software, sono componenti di quella realtà complessa che chiamiamo proprietà intellettuale perché, pur sotto varie forme, rappresenta la capacità espressiva e creativa dell'essere umano: il bene immateriale più importante.

Proprio perché preziosa la proprietà intellettuale è tutelata attraverso vari istituti giuridici ognuno mirato ad offrire una qualche forma di tutela alle innovazioni.


Tutelare però non vuol dire nascondere, infatti, una volta protette, le innovazioni sono divulgate per accrescere il patrimonio della conoscenza

tecnologica e non, così da favorire la crescita per tutti gli operatori del mercato e lo sviluppo di nuove idee e nuove mete da raggiungere.

La proprietà intellettuale si distingue tra proprietà industriale e diritto d'autore: la tecnologia e la creatività.

La prima infatti disciplina gli aspetti patrimoniali dei risultati di investimenti innovativi, di marketing, di risorse impegnate per caratterizzare prodotti e luoghi di produzione. La seconda protegge la personalità dell'autore, il valore morale del suo contributo come espressione di una creatività unica anche se riferita ad argomenti e soggetti su cui altri si sono già cimentati: è chiaro che l'aspetto patrimoniale resta in secondo piano.

Proprietà Intellettuale



La normativa di riferimento in materia di proprietà industriale:

- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 in vigore dal 19 marzo 2005 meglio conosciuto come “Codice della Proprietà Industriale” che ha sostituito e abrogato tutte le norme che hanno regolato la materia dal 1930 al 2003.

Il Codice è stato emanato con lo scopo di semplificare e modernizzare la legislazione sulla proprietà industriale, nonché di armonizzare le norme interne con il diritto comunitario e le convenzioni internazionali

- Decreto ministeriale del 13 gennaio 2010, n. 33, in vigore dal 10 marzo 2010 - Regolamento di attuazione previsto dal Codice della Proprietà Industriale.

La riforma non ha coinvolto il diritto d'autore in quanto le due discipline sono di competenza di due diversi ministeri.

Il Diritto d'autore è regolato, ad oggi, dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche, ed è tutelato dalla SIAE.

Riferimenti S.I.A.E.:

Direzione Generale - V.le della Letteratura, 30 - ROMA

Tel. 06.59901 - fax 06.59647050-52 - www.siae.it

Punto di informazione brevettuale (P.I.P.)

Il Punto di Informazione Brevettuale, denominato P.I.P. (Patent Information Point), ha lo scopo di diffondere la cultura della tutela della proprietà industriale e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della innovazione tecnologica. E' un centro di consultazione dotato di particolari strutture informatiche operanti in rete e collegato alle più importanti banche dati nazionali e

internazionali. Attraverso tale strumento la Camera di Commercio, oltre a garantire e potenziare il servizio di assistenza e consulenza per la registrazione dei marchi e il deposito dei brevetti, può effettuare minuziose ricerche di anteriorità mettendo a disposizione dell'utenza informazioni preziose sullo stato dell'innovazione tecnologica su scala mondiale.



Banche dati non a pagamento

Banca dati ufficiale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:

comprende le informazioni relative a marchi, brevetti per invenzioni, disegni e modelli, modelli di utilità nazionale a partire dal 1980.

www.uibm.gov.it

Banca dati dell'Ufficio per l'armonizzazione del Mercato interno OAMI:

contiene le informazioni relative ai depositi comunitari dei Marchi e dei Disegni e Modelli.

www.oami.eu.int

Banca dati della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO):

contiene le informazioni relative ai depositi internazionali dei Marchi, Brevetti per invenzione (PCT) e Disegni e Modelli.

www.wipo.int

Banca dati dell'Ufficio Europeo Brevetti (EPO):

contiene le informazioni relative ai depositi in sede europea dei brevetti italiani, europei ed internazionali.

www.european-patent-office.org

Banca dati dei brevetti di tutto il mondo in lingua originale:

contiene la documentazione completa dei depositi di brevetto.

www.esp@cenet.com

Sportello Consulenza

L'Ufficio sportello consulenza:


- offre un servizio di consulenza gratuita finalizzata al corretto orientamento dell'utenza nel quadro delle diverse opportunità di tutela della Proprietà Industriale, con riferimento alle procedure di deposito di invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi d'impresa a livello nazionale, comunitario e internazionale;
- agevola e supporta l'utenza nel corretto espletamento delle formalità necessarie per la presentazione delle domande di deposito;
- riceve le domande di deposito relativamente a:
 - Brevetti per invenzione industriale
 - Brevetti per modelli di utilità
 - Brevetti per modelli e disegni ornamentali
 - Registrazione di marchi d'impresa e loro rinnovazione
- Registrazione internazionale di marchi e loro rinnovo;
- riceve gli atti modificativi di precedenti depositi, quali:
 - **Trascrizioni** dell'atto di modifica della titolarità del marchio (cessioni totali o parziali, successioni ereditarie, licenze, ecc.)
 - **Annotazioni** in caso di cambiamenti che non modificano i diritti relativi al brevetto (cambio ragione sociale e/o natura giuridica, cambio indirizzo, ecc.)
 - **Ricorsi** contro i provvedimenti di rigetto delle domande
 - **Istanze varie;**
- provvede alla consegna degli attestati di avvenuta registrazione rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Deposito Telematico

Dal **1 giugno 2006** con decreto 10 aprile 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile depositare **telematicamente** le domande di brevetto e di registrazione e successivamente con decreto 24 ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico anche i seguiti, ovvero le richieste di modifica alle domande originarie (istanze varie/integrazione, di trascrizione, di annotazione e lo scioglimento di riserve).

Per effettuare il deposito telematico è necessario:

- stipulare un contratto Telemacopay presso la Camera di Commercio di competenza;
- registrarsi in rete nell'area di accesso dello Sportello Telematico



(<https://web.telemaco.infocamerare.it>), richiedendo l'abilitazione a uno degli "sportelli" attivi;

- scaricare il software Simba offline, per la compilazione dei moduli di deposito;
- richiedere il dispositivo di firma digitale per la sottoscrizione della domanda di deposito.

I documenti allegati alla domanda telematica, come previsto dalla normativa vigente, devono essere prodotti in formato PDF contenente le immagini in bianco e nero o a colori con risoluzione di 300 dpi, tranne l'immagine del marchio che deve essere in formato JPG.

La procedura offre i seguenti vantaggi:

- permette l'invio delle domande di marchi e brevetti direttamente dal proprio ufficio o dalla propria abitazione evitando di recarsi presso il competente ufficio della Camera di Commercio con un considerevole risparmio di tempo e denaro;

- è possibile trasmettere le domande anche al di fuori dell'orario di deposito dell'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di commercio di Viterbo che segue quello nazionale dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. Le domande vengono protocollate nella stessa giornata della spedizione, solo quelle trasmesse dopo le ore 19 dei giorni feriali, il sabato e nei giorni festivi, vengono protocollate il primo giorno utile non festivo. Sarà possibile, dunque, effettuare un deposito dell'ultimo momento per partecipare ad una fiera o ad un evento con la sicurezza di avere attivato la procedura di tutela dell'innovazione che si va a presentare;
- il verbale di deposito, redatto dall'Ufficiale rogante, è immediatamente visualizzato sul computer del richiedente, unitamente al Registro delle operazioni, garantendo così la massima trasparenza delle attività svolte in sede di ricezione ed esame della pratica;
- soprattutto per quanto riguarda le domande di brevetto l'ammontare dei diritti di deposito è molto più vantaggioso di quelli richiesti il per deposito cartaceo, così come sono ridotti i diritti di segreteria per la spedizione delle pratiche telematiche.

I costi relativi all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria sono assolti in modo virtuale ed i relativi importi sono addebitati con l'invio della pratica.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, sono stati pubblicati i DD.MM. 21 e 22 marzo 2013 con i quali la competenza della ricezione del solo deposito telematico di tutte le domande di concessione e di registrazione in tema di proprietà industriale, già in capo alle Camere di Commercio, è stata ricondotta al Ministero dello Sviluppo Economico. Per approfondimenti è necessario consultare il sito dell'UIBM: www.uibm.gov.it

Marchio d'impresa

Il **marchio** d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio. Possono costituire marchi di impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Marchio nazionale

È un segno distintivo con valenza sul territorio nazionale. La durata della tutela è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda ed è rinnovabile alla scadenza per periodi decennali.

Il deposito della domanda si effettua presso gli Uffici Brevetti delle Camere di commercio.

Titolarità del marchio

Possono essere titolari di un marchio:

- **persona fisica o giuridica**
Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chiunque lo utilizzi (persona fisica, ditta individuale, società, associazione, ecc.), o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di

prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

- **enti pubblici**
Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
- **soggetti individuali o collettivi che garantiscono la qualità di prodotti o servizi**
Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi; possono essere perciò usati da più persone o imprese che si associano

all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli.

- **stranieri**

La registrazione di marchi d'impresa è concessa anche agli stranieri che siano:

- cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio;
- cittadini di uno Stato che non fa parte delle suddette convenzioni, a condizione che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione Unione di Parigi;

- cittadini di Stati non facenti parte delle citate convenzioni, se lo Stato a cui il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

Diritti derivanti dalla registrazione

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. Può, pertanto, vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni, di offrirli, di immetterli in commercio, di importarli o di esportarli.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali per lo stesso marchio e per gli stessi prodotti o servizi. La domanda di rinnovazione deve essere presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa. Entro sei mesi dal deposito, si può estendere la



protezione del marchio all'estero (marchio comunitario, internazionale), rivendicandone la priorità. La data che attesta la presentazione è quella della richiesta della prima registrazione. Dopo tale termine l'estensione all'estero è sempre effettuabile, ma non è possibile rivendicarne la priorità.

Decadenza del marchio

Il marchio decade se non ne viene fatto un uso effettivo, da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione.

Requisiti per la registrazione

- **Novità:** è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non



difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso da più di cinque anni;

- **Capacità distintiva:** è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;
- **Liceità:** è la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificamente individuati dalla legge quali, ad esempio:

- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla

natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
- i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
- i segni che possono costituire una violazione dell'altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;

- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona, se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato, se comunitario, dotato di valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso gode nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno simile o uguale all'altrui marchio se ciò può

determinare un rischio di confusione per il pubblico. un rischio di confusione per il pubblico.

Modalità di deposito

I depositi delle domande di registrazione dei marchi d'impresa possono essere effettuati presso una qualunque delle Camere di Commercio situate sul territorio nazionale, a prescindere dalla sede o residenza del depositante, le quali provvederanno al successivo inoltro all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente o tramite un suo rappresentante munito di lettera d'incarico o procura. L'incarico può essere conferito soltanto a un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (www.ordine-brevetti.it) o a un avvocato iscritto all'ordine.



Deposito cartaceo

Documenti necessari:

- a) **Modulo C**, scaricabile dal sito www.vt.camcom.it, compilato necessariamente con macchina da scrivere o direttamente al computer e successivamente stampato. Oltre all'originale della domanda in bollo, dovranno essere depositate anche due copie del modulo C. Se il marchio è a colori, anche le copie dovranno essere a colori. In caso di assenza del mandatario, il modulo C deve essere firmato dal richiedente o, per le società, dal legale rappresentante o amministratore. Il modulo può essere presentato anche da persona diversa dal richiedente, che firmerà in qualità di depositante e dovrà pertanto essere munito di delega al deposito.
- b) **N. 2 marche da bollo** da € 16,00: una verrà apposta sull'originale del modulo C e l'altra nella copia conforme.
- c) **Attestazione di versamento** delle tasse di concessione governativa da versare su c/c postale a tre sezioni n. 82618000 intestato a Agenzie

delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Marchi d'impresa.

Causale: Marchio primo deposito/rinnovo.

N.B.: La protezione data dalla registrazione di un marchio è individuata nella "Classificazione internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi" che suddivide i prodotti e i servizi in classi. Il numero delle classi determina l'ammontare complessivo delle tasse da versare.

- d) **Lettera d'incarico o Procura** in caso di nomina di un mandatario
- e) **Regolamento**, nel solo caso di deposito di Marchio collettivo.
- f) **Diritti di segreteria**

Deposito telematico

I depositi delle domande di registrazione dei marchi d'impresa possono essere effettuati anche con modalità telematica (Vedi deposito telematico).

Altre tipologie di marchi

- **Marchio comunitario** è un marchio unico che vale sull'intero territorio dell'Unione Europea. Conferisce al titolare un diritto che ha valore in tutti

gli Stati dell'Unione. Deve essere registrato presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), con sede ad Alicante (Spagna), che ha la competenza dell'esame della domanda. La durata della tutela è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda ed è rinnovabile alla scadenza per periodi decennali.

Il deposito della domanda non può essere effettuato presso le Camere di commercio ma direttamente al seguente indirizzo: **Ufficio per**

l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI)

Avenida de Europa 4
E-030 E-080 Alicante (Spagna)
Tel. +34 96513 91 00
information@oami.europa.eu

- **Marchio internazionale** è un marchio che dà la possibilità, attraverso un'unica domanda, di ottenere la protezione in più Paesi. Per tale tipo di deposito è necessario aver effettuato un precedente deposito nazionale ed entro sei mesi dal deposito dello stesso può essere rivendicata la priorità, ciò significando che la data che

attesta la registrazione è quella del deposito nazionale. La durata della protezione è di 10 anni e può essere rinnovato. Il deposito della domanda può essere presentato presso l'Ufficio Brevetti delle Camere di commercio, oppure direttamente spedita a: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Via Molise, 19 00187 Roma.

- **Marchio collettivo** è un marchio posto a garanzia dell'origine, della natura e della qualità di prodotti contrassegnati. Può essere depositato sia da persona fisica, sia da persona giuridica. Viene generalmente usato da associazioni o consorzi di produttori per promuovere i prodotti tipici di una determinata zona. La particolarità di questo tipo di marchio consiste nell'obbligo di allegare alla domanda di deposito, il regolamento d'uso nel quale devono essere indicati, tra l'altro, i requisiti dei soggetti licenziatari del marchio, nonché gli standard qualitativi, i procedimenti di produzione, ecc, nel rispetto dei quali dovranno essere

fabbricati o ottenuti i prodotti posti sotto l'egida del marchio stesso. Il titolare, per poter accertare il rispetto del regolamento da parte dei licenziatari del marchio collettivo, deve esercitare i poteri di controllo e, in caso di violazione della norma, applicare le sanzioni previste dal regolamento. Il deposito della domanda può essere presentato presso l'Ufficio Brevetti delle Camere di commercio o, direttamente, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in Via Molise, 19 - 00187 Roma.

Le modalità di deposito sono come quelle descritte per il marchio d'impresa.



Brevetto per invenzione industriale

L' invenzione industriale è la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto, atta ad avere una applicazione industriale e nuova rispetto allo stato della tecnica. Il Brevetto è un titolo tecnico-giuridico che conferisce al titolare, per un periodo di 20 anni, il diritto esclusivo di sfruttamento della invenzione realizzata a decorrere dalla data del deposito della domanda.

Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni in quanto tali.

Titolarità del brevetto

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione o ai suoi aventi causa.

Se la realizzazione dell'invenzione è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, la titolarità, generalmente, spetta al datore di lavoro salvo il diritto morale del dipendente ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e con il diritto alla corresponsione di un equo premio qualora tale attività inventiva non sia espresso oggetto del contratto di lavoro. Quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con

una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, la titolarità, generalmente, spetta al ricercatore autore dell'invenzione.

Diritti derivanti dalla concessione

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. In particolare il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare

l'invenzione. I diritti sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti decorrono dalla data in cui la descrizione ed i disegni allegati alla domanda sono accessibili al pubblico. Se non c'è una espressa richiesta di pubblicazione anticipata (devono passare comunque 90 giorni), la domanda è accessibile dopo 18 mesi dal deposito. Il brevetto dura 20 anni dalla data di deposito purché vengano annualmente pagati i diritti di mantenimento, pena la decadenza; non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata. Entro 12 mesi dal deposito nazionale, si può estendere la protezione del brevetto all'estero (brevetto europeo, internazionale, deposito effettuato nei singoli Paesi), rivendicando la priorità della data del primo deposito.

Requisiti per la brevettabilità

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

- **novità:** un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Lo stato della tecnica è costituito

da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico sia nello Stato che all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta o orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.

- **attività inventiva:** un'invenzione è considerata non ovvia e quindi implicante un'attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
- **applicazione industriale:** l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
- **liceità:** non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Non possono essere considerate invenzioni

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici,
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per

- gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori,
- le presentazioni di informazioni,
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico nonché i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale,
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Brevetto biotecnologico

La riforma del Codice della proprietà industriale, attuata con il Decreto legislativo 13.08.2010 n° 131, ha valorizzato e migliorato la protezione giuridica delle **invenzioni biotecnologiche**, in ottemperanza alla direttiva Ue 98/44 del 6 luglio 1998.

Anche il brevetto biotecnologico deve avere i requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale.

Per l'art. 81 – quater del codice della p.i. sono brevettabili:

- a)** un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
- b)** un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato

- materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
- c)** qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;
- d)** un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura é identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo é capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non é in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 170-bis, comma 6.

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la collaborazione di esperti in biotecnologie e in sistemi informativi, ha creato **la banca dati nazionale delle invenzioni biotecnologiche e delle scienze della vita**

(<http://www.uibm.gov.it/biotech/home/>) contenente le domande di brevetto per invenzione industriale classificate come biotecnologiche o Life Sciences, la consultazione della quale è in grado di delineare un quadro statistico significativo e specifico del settore.

Modalità di deposito

La domanda di brevetto invenzione deve essere depositata presso le Camere di Commercio, o direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise 19 - 00187 ROMA.

La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente oppure, in alternativa, da un mandatario (rappresentante), quale un consulente in proprietà industriale iscritto al proprio albo professionale (www.ordine-brevetti.it) oppure un avvocato iscritto all'ordine professionale.

Dal 1 luglio 2008 il DM 27 giugno 2008 ha cambiato la procedura di deposito dei brevetti invenzione. La novità più rilevante consiste nel fatto che le domande di brevetto invenzione, dopo un esame normale dell'UIBM, vengono inviate entro 5 mesi all'European Patent Office (EPO www.epo.org) per l'esame di anteriorità. L'EPO, ricevuta la pratica, provvede entro quattro mesi a redigere il rapporto di ricerca in base alle rivendicazioni in lingua inglese, che devono obbligatoriamente essere allegate alla domanda di deposito in

alternativa al pagamento di una
tassa di 200 euro per le spese di
traduzione.

Deposito cartaceo

Documenti necessari:

- a) **Modulo A** , scaricabile dal sito www.vt.camcom.it, compilato necessariamente con macchina da scrivere o direttamente al computer;
- b) **Prospetto A**, scaricabile dal sito www.vt.camcom.it, compilato necessariamente con macchina da scrivere o direttamente al computer;
- c) **Descrizione dell'invenzione**, che deve essere scritta in modo chiaro e completo e deve contenere tutti i particolari necessari per la sua realizzazione. Deve essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile a macchina o con il computer a facciate alterne, numerate progressivamente, su carta semplice uso bollo , senza alcuna intestazione di ditta. Ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura, lasciando un margine di cm. 3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati

del foglio, nonché uno spazio tra le linee tale da consentire correzioni interlineari. I fogli della descrizione devono essere riuniti in fascicoli, in modo che ne sia consentita la lettura senza difficoltà.

Gli esemplari della descrizione devono essere firmati in calce e per esteso, dal richiedente o dal suo mandatario. Le eventuali cancellature e correzioni, apportate sulla descrizione vanno approvate con annotazione in margine del foglio. Nella descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.

La descrizione deve essere composta da:

- **Titolo:** la descrizione deve riportare nell'intestazione il titolo dell'invenzione, identico a quello riportato nella domanda;
- **Riassunto:** ha solo fini di informazione tecnica, si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare campo tecnico di applicazione,



stato della tecnica ed eventuali citazioni, problema tecnico da risolvere;

- **Descrizione:** dopo il riassunto segue la descrizione vera e propria dell'invenzione, che evidenzia l'esposizione del trovato, i vantaggi dell'invenzione, l'illustrazione dei disegni (eventuali), la descrizione di almeno un modo di realizzare l'invenzione;
- **Rivendicazioni:** la descrizione deve concludersi con le rivendicazioni, da redigere su foglio a parte, in cui siano indicate specificatamente le parti essenziali e nuove del trovato; ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti. I limiti della protezione sono determinati dal tenore

delle rivendicazioni. Si precisa che per ogni rivendicazione oltre la decima dovranno essere corrisposte € 45,00.

- **Traduzione in lingua inglese** delle rivendicazioni (in alternativa è previsto il pagamento di € 200,00 dal decreto 2/04/2007 del Ministero dello Sviluppo Economico).
- d) **Disegni** (eventuali). Per meglio illustrare l'invenzione si possono produrre eventuali disegni della cui identità risponde il richiedente. I disegni dell'invenzione devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), lasciando un margine di almeno 2 cm e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore. Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo fotocopiatrice. Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere

numerare progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà essere, inoltre, adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano. Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata. Tutti i fogli di descrizione, rivendicazioni e tavole dei disegni devono essere numerati progressivamente e firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

e) attestazione del versamento dei diritti di concessione sul c/c postale n. 668004 intestato: Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.

f) versamento diritti di segreteria

Deposito telematico

I depositi delle domande di brevetto per invenzione possono

essere effettuati anche con modalità telematica (*Vedi Deposito telematico*)

Altre tipologie di brevetto

• **Brevetto europeo**

Consente di poter richiedere ed ottenere, con un'unica procedura, la concessione del brevetto negli stati membri della Convenzione per il Brevetto Europeo.

La procedura di rilascio di un brevetto europeo è costituita da diverse fasi e cioè il deposito della domanda di brevetto, l'esame formale della stessa, la preparazione di un rapporto di ricerca europeo e la pubblicazione della domanda (entro 18 mesi dalla data di priorità) e del rapporto di ricerca.

Successivamente è previsto l'esame di merito ed il rilascio e/o rifiuto del brevetto..

Per chi è residente in Italia, è possibile effettuare la domanda di deposito di brevetto europeo direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Ufficio G8 - Via Molise 19 - 00187 Roma oppure alla Camera di Commercio di Roma.

Il deposito diretto della domanda presso le sedi dell'Ufficio Brevetti



Europeo (EPO) di Monaco di Baviera, l'Aja e Berlino, può avvenire solo se si rivendica la priorità di una precedente domanda italiana e siano trascorsi più di 90 giorni dalla data di deposito della stessa.

Il brevetto europeo conferisce al suo titolare i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi stati designati, con la differenza che, venendo rilasciato sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali, si otterranno singoli brevetti nazionali tutti esaminati allo stesso modo e tutti di contenuto e protezione identica.

- **Brevetto internazionale**

È comunemente chiamato PCT, dalla Convenzione internazionale

nota come Patent Cooperation Treaty. Si ottiene attraverso una procedura che, come quella del brevetto europeo, dà la possibilità, attraverso un unico deposito, di richiedere la protezione brevettuale anche fuori Europa, praticamente nella maggior parte dei Paesi del mondo.

È una procedura che non si conclude con il rilascio di un brevetto, ma con un parere positivo o negativo di sussistenza dei requisiti di brevettabilità., per cui sarà poi necessario effettuare un deposito nazionale nei paesi che interessano al costo di un deposito nazionale e senza garanzie del rilascio del brevetto. La procedura PCT consiste infatti in due fasi principali: la fase internazionale che comprende il

deposito della domanda internazionale, l'istituzione di un rapporto di ricerca, la pubblicazione della domanda e l'eventuale esame preliminare internazionale (su richiesta del titolare); la fase nazionale prevede invece il pagamento delle tasse nazionali e/o regionali, l'inoltro delle traduzioni necessarie, l'elezione di rappresentanti, l'esame della domanda da parte delle competenti autorità e la successiva concessione e/o rifiuto della domanda.

Il vantaggio che tale procedura offre è quello di valutare la brevettabilità dell'invenzione attraverso il rapporto di ricerca senza effettuare i depositi presso ciascun paese e soprattutto, cosa importante per le piccole e medie imprese che non dispongono di grossi capitali, allungare i tempi per entrare nella procedura del deposito nazionale: in tale frangente sarà possibile alle imprese trovare finanziamenti anche attraverso accordi commerciali per sviluppare l'invenzione e raccogliere il capitale per effettuare le estensioni.

Per chi è residente in Italia, è possibile effettuare la domanda di

deposito di brevetto internazionale direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Ufficio G8 - Via Molise 19 - 00187 Roma.

Il deposito diretto della domanda all'OMPI, presso le sedi competenti a ricevere quali l'Ufficio Internazionale di Ginevra, Monaco e l'Aja, può avvenire solo se si rivendica, entro 12 mesi, la priorità di una precedente domanda nazionale, ed a condizione che siano trascorsi più di 90 giorni dalla data di deposito della stessa.



Per approfondimenti sulla procedura europea ed internazionale, l'elenco dei paesi aderenti, gli importi delle tasse, i termini di pagamento e la modulistica necessaria si rinvia alle guide ufficiali pubblicate dall'EPO (www.european-patent-office.org) e dall'OMPI /WIPO (www.wipo.int) disponibili sui rispettivi siti Internet.

Modello di Utilità

Il modello di utilità è un trovato capace di conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti, tali da rendere l'oggetto più comodo o efficace nella sua applicazione o impiego.

Titolarità del brevetto

Il diritto di brevetto spetta all'inventore del modello di utilità. Se la realizzazione dell'invenzione è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, la titolarità, generalmente, spetta al datore di lavoro salvo il diritto morale del dipendente ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e con il diritto alla corresponsione di un equo premio qualora tale attività inventiva non sia espresso oggetto del contratto di lavoro. Quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, la titolarità, generalmente, spetta al ricercatore autore dell'invenzione.



Diritti derivanti dalla concessione

I diritti di brevetto per modello di utilità consistono nella facoltà esclusiva di attuare il modello e di trarne profitto. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il modello.

I diritti vengono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti decorrono dalla data in cui la descrizione e i disegni allegati alla domanda sono accessibili al pubblico. La domanda è sottoposta ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui tre inderogabili. Il richiedente può richiedere l'anticipata accessibilità al pubblico della sua domanda trascorsi i primi 90 giorni. Il brevetto dura 10 anni dalla data di presentazione della domanda: non può essere rinnovato né prorogato. Entro 12 mesi dal deposito si può estendere la protezione all'estero

rivendicando come priorità la data del primo deposito.

Requisiti per la brevettabilità

I requisiti per ottenere una brevetto per modello di utilità sono:

- **Novità:** il modello è considerato nuovo se non è già compreso nello stato della tecnica, ossia non è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda;
- **Attività inventiva:** il modello implica una attività inventiva quando, ad una persona esperta del ramo, risulta evidentemente nuovo.
- **Applicazione industriale:** il modello depositato deve poter essere riproducibile ed utilizzabile in campo industriale.
- **Liceità:** non possono costituire



oggetto di brevetto i modelli la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Modalità di deposito

La domanda deve essere depositata presso le Camere di Commercio, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise 19 – 00187 ROMA. La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente oppure, in alternativa, da un mandatario (rappresentante), quale un consulente in proprietà industriale iscritto al proprio albo professionale (www.ordine-brevetti.it) oppure un avvocato iscritto all'ordine professionale.

Deposito cartaceo

Documenti necessari:

- Modulo U**, scaricabile dal sito www.vt.camcom.it, compilato necessariamente con macchina da scrivere o direttamente al computer;
- Prospetto U**, anch'esso scaricabile dal sito, costituito da un breve riassunto e dal

disegno principale dell'invenzione;

- c) Descrizione** del modello di utilità, che deve essere scritta in modo chiaro e completo e deve contenere tutti i particolari necessari per la sua realizzazione. Deve essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile a macchina o con il computer a facciate alterne, numerate progressivamente, su carta semplice uso bollo, senza alcuna intestazione di ditta.

Ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura, lasciando un margine di cm. 3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee tale da consentire correzioni interlineari. I fogli della descrizione devono essere riuniti in fascicoli, in modo che ne sia consentita la lettura senza difficoltà. Gli esemplari della descrizione devono essere firmati in calce e per esteso, dal richiedente o dal suo mandatario. Le eventuali cancellature e correzioni, apportate sulla descrizione vanno approvate con annotazione in margine del foglio. Nella descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo

formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.

La descrizione deve essere composta da:

- Titolo: la descrizione deve riportare nell'intestazione il titolo dell'invenzione, identico a quello riportato nella domanda;
- Riassunto: ha solo fini di informazione tecnica, si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare campo tecnico di applicazione, stato della tecnica ed eventuali citazioni, problema tecnico da risolvere;
- Descrizione: dopo il riassunto segue la descrizione vera e propria dell'invenzione, che evidenzia l'esposizione del trovato, i vantaggi dell'invenzione, l'illustrazione dei disegni (eventuali), la descrizione di almeno un modo di realizzare l'invenzione;
- Rivendicazioni: la descrizione deve concludersi con le rivendicazioni, da redigere su foglio a parte, in cui siano indicate specificatamente le

parti essenziali e nuove del trovato; ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni;

- d) Disegni** (eventuali). Per meglio illustrare l'invenzione si possono produrre eventuali disegni della cui identità risponde il richiedente. I disegni dell'invenzione devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), lasciando un margine di almeno 2 cm e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore. Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo fotocopiatrice. Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere



richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà essere, inoltre, adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano.

Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.

Tutti i fogli di descrizione, rivendicazioni e tavole dei disegni devono essere numerati progressivamente e firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

- e) Attestazione** del versamento dei diritti di concessione sul c/c postale n. 668004 intestato: Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara;
- f) Versamento diritti di segreteria.**

Priorità di depositi effettuati all'estero

Qualora si intenda rivendicare in Italia, in base alle Convenzioni Internazionali, la priorità di una domanda già depositata in un altro stato, si deve produrre idoneo documento rilasciato dal competente servizio del paese di primo deposito, contenente oltre il nome del richiedente, il titolo del modello e la data di deposito all'estero della domanda di brevetto, nonché copia della descrizione e dei disegni allegati alla domanda stessa (documento estero di priorità).

I documenti di priorità e le descrizioni devono essere accompagnati dalla fedele traduzione in lingua italiana; questa non è richiesta per documenti in lingua francese rilasciati dalla Francia ai cittadini francesi. Sia il documento di priorità che la relativa traduzione sono soggetti a imposta di bollo, nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate o frazione. Quando il documento è firmato all'estero l'annullamento delle marche può essere effettuato con la data. Fermi restando i termini fissati dalla Convenzione dell'Unione (12

mesi per i modelli di utilità), la rivendicazione della priorità può aver luogo entro il termine di due mesi dalla data di deposito in Italia della domanda di brevetto. I due documenti comprovanti il diritto alla priorità possono essere presentati entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di deposito in Italia della suddetta domanda.

Domanda contestuale di brevetto invenzione

Il richiedente di un modello di utilità può presentare, nello stesso modulo U, anche domanda di brevetto per invenzione, da valere nel caso in cui la prima non sia accolta, o sia accolta in parte, dall'Ufficio Brevetti.

Deposito telematico

I depositi delle domande di brevetto per invenzione possono essere effettuati anche con modalità telematica (Vedi deposito telematico).

Disegno o Modello

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche **delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento**, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Titolarità del brevetto

Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. Salvo patto contrario, la registrazione del modello che sia opera di dipendenti a ciò preposti, spetta al datore di lavoro, salvo il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

Diritti derivanti dalla registrazione

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Per esclusività si intende la fabbricazione, l'offerta,

la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, il titolare può ottenere una proroga per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di 25 anni dalla data di registrazione. Entro sei mesi dal deposito è possibile estendere l'esclusiva all'estero rivendicando la priorità della data di deposito nazionale. La tutela del disegno o modello può essere inoltre prolungata grazie al riconoscimento del diritto di copyright, che dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore,

quando la qualità artistico culturale del disegno o modello è recepita dall'opinione pubblica come opera dell'ingegno di carattere creativo.

Requisiti per la registrazione

Per essere registrabile il disegno o modello deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **novità:** un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti;

- **carattere individuale:** un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato, differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di

presentazione della domanda o della data di priorità;

- **liceità:** il disegno o il modello non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume.

Modalità di deposito

La domanda deve essere depositata presso le Camere di commercio, o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise, 19 - 00187 Roma. La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente oppure, in alternativa, da un mandatario (rappresentante), quale un consulente in proprietà industriale iscritto al proprio albo professionale (www.ordinebrevetti.it) oppure un avvocato iscritto all'ordine professionale.

Deposito cartaceo

Per ottenere la registrazione di un modello o disegno è necessario depositare:

- a) **Modulo 0**, scaricabile dal sito www.vt.camcom.it, compilato necessariamente con macchina da scrivere o direttamente al computer seguendo le

istruzioni ufficiali di deposito;

- b) Riproduzioni fotografiche o disegni**, che possono essere accompagnati dai campioni (una copia obbligatoria). È possibile allegare più disegni differenti purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe. Ciascun disegno deve essere presentato in almeno 1 esemplare firmato in originale dal richiedente o dal mandatario;
- c) Descrizione (facoltativa)** del disegno o modello se ritenuta necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo. Nel caso si volesse allegare alla domanda, la descrizione dovrà essere scritta con mezzi meccanici o informatici in colore nero su carta bianca pesante e non brillante di formato cm 21 x 30, su una sola facciata, utilizzata la stessa spaziatura e marginatura della carta bollata. I fogli, di non più di 24 righe di scrittura, devono essere numerati progressivamente, riuniti in un fascicolo e siglati su tutte le facciate scritte dal richiedente o dal mandatario.
- d) Eventuale lettera d'incarico o**

procura, se la domanda è presentata tramite un terzo incaricato, avvocato o iscritto in apposito albo;

- e) Attestazione** del versamento dei diritti di concessione;
- f) Versamento diritti di segreteria.** Il Codice di Proprietà Industriale prevede la possibilità che con una sola domanda possa essere richiesta la registrazione per più disegni o modelli purché appartenenti alla medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli di Locarno: le modalità di deposito sono le stesse del modello singolo.

Deposito telematico

I depositi delle domande di brevetto per disegni o modelli può essere effettuato anche con modalità telematica (vedi Deposito telematico).

Istanza di proroga

L'istanza di proroga per quinquenni successivi al primo, va presentata, in bollo e in duplice copia, dal titolare della domanda di registrazione o dal suo avente causa o dal suo mandatario. Il pagamento dei diritti per il



mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorso tale periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del diritto di mora. (*vedi Istanze e Ricorsi*).

Disegni e modelli comunitari e internazionali

A seguito dell'emanazione del Regolamento della Commissione Europea del 21 ottobre 2002, dal 1 Gennaio 2003, è possibile depositare la **domanda di disegno o modello comunitario**.

La procedura di registrazione, che è unica come quella del marchio comunitario, è effettuata dall'**Uami** (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) che ha sede ad Alicante in Spagna. Con la

registrazione, il titolare acquista un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. La domanda, per modelli singoli o multipla, può essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma, oppure inviata direttamente alla sede dell'Uami. La tutela del disegno o modello comunitario dura 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, prorogabili per uno o più periodi di 5 anni mediante presentazione di richiesta di rinnovo, fino ad un massimo di 25 anni.

I costi contenuti rispetto all'estensione della registrazione (attualmente 28 paesi) e i tempi brevi del rilascio della registrazione rappresentano un ottimo strumento di strategia aziendale per le imprese che operano sui mercati europei. E' inoltre possibile ottenere la tutela di disegni e modelli nel territorio

di Stati europei ed extraeuropei aderenti all'Accordo dell'Aja mediante un **deposito internazionale**.

Si tratta di una procedura che ha interesse limitato ai grandi utilizzatori di modelli come le case automobilistiche o le aziende che basano i propri prodotti sul design (mobili, moda), sia per i costi relativamente elevati, sia per il limitato numero di paesi esteri commercialmente interessanti che aderiscono all'accordo. È un unico deposito internazionale per disegni

o modelli singoli o multipli, regolato da norme comuni a tutti i paesi aderenti o presso l'ufficio internazionale o presso l'Ufficio Brevetti e Marchi a Roma. Risultato sarà un fascio di registrazione di modelli con lo stesso tipo e livello di tutela giuridica. Il termine perentorio di 6 mesi per il rilascio della registrazione da parte dei singoli paesi lo trasforma in valido strumento per accelerare i tempi di rilascio rispetto ad una farraginosa procedura nazionale.

Modulistica, costi ed informazioni sulle procedure sono disponibili sui siti:

- **www.OMPI.int/hague/en/index.html**
per i disegni e modelli Internazionali
- **www.OAMI.eu.int/it/design/default.htm**
per i disegni e modelli Comunitari



Nuove Varietà Vegetali

Una nuova varietà vegetale può essere definita tale quando è una varietà nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti. La domanda di brevetto per l'ottenimento di una privativa per nuova varietà vegetale deve essere depositata personalmente dal richiedente o dal suo mandatario (regolarmente munito di lettera di incarico o di procura ed iscritto all'Albo dei Mandatari), e presso tutti gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura che, a richiesta, rilascia copia conforme all'originale del verbale di deposito. Non è previsto il deposito postale.

La domanda, in bollo, dev'essere firmata in originale e deve contenere:

- 1) l'identificazione del richiedente e del mandatario, quando presente;
- 2) l'indicazione in italiano e in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
- 3) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
- 4) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;
- 5) l'eventuale rivendicazione della priorità;
- 6) l'elenco dei documenti allegati.

Una domanda non può contenere richiesta di protezione per più varietà vegetali.

L'Ufficio provvederà a redigere il verbale e, se richiesta, a consegnare copia conforme dello stesso al richiedente.

Per i richiedenti residenti all'estero è indispensabile la nomina di un mandatario o l'elezione di domicilio in Italia a cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma delle vigenti disposizioni. Alla domanda, redatta in lingua italiana, vanno allegati i seguenti documenti, anch'essi in italiano:

- a) **la descrizione della varietà vegetale**, in tre esemplari originali, redatti su una sola facciata in carta libera rispettando i margini usuali ed il formato della carta uso bollo.



Tale documento dovrà essere sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario su ogni facciata scritta e redatta usando caratteri di scrittura di colore nero. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costituente, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'Ufficio ricevente. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica e fisiologica che la differenziano da altre varietà simili conosciute. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costituente. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica;

b) la riproduzione fotografica in 3 copie in formato A4 della

varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;

c) la dichiarazione del costituente in duplice copia, di cui una in bollo, nella quale egli dichiara che:

- la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell'art. 103 del Codice di Proprietà Industriale e presenta i requisiti della suddetta norma;
- ha ottenuto l'autorizzazione dai titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
- si impegna a fornire a richiesta dei competenti organi del MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della stessa;
- è stata/non è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'eventuale esito;

- rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora identico alla denominazione proposta per la varietà;

d) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;

e) la lettera d'incarico, su carta bollata, quando sia stato nominato un mandatario redatta ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 10.2.2005, n. 30. In tal caso, sia la domanda di brevetto che i documenti allegati possono essere sottoscritti dal mandatario;

f) l'attestazione di versamento delle Tasse, da pagarsi sul c/c postale automatizzato n. 00668004 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - con l'uso dell'apposito modulo

a tre tagliandi. Sia sul primo che sul terzo tagliando (costituente l'attestazione del versamento da allegare alla domanda di brevetto) devono indicarsi il nome ed il cognome del richiedente e la causale (es. 1° deposito domanda brevetto per nuova varietà vegetale).

L'importo complessivo, da pagare, prima del deposito della domanda, è di € 236,00. Tale importo copre la protezione della nuova varietà vegetale fino alla concessione della privativa;

g) ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di 40,00 e una marca da bollo da 16,00. Nel caso in cui si richieda copia conforme all'originale del verbale di deposito della domanda di brevetto i diritti di segreteria sono di € **43,00**





(€ 40 + € 3 per la copia); è inoltre necessaria una ulteriore marca da bollo da € 16,00. Il pagamento deve essere effettuato a favore della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura presso la quale viene effettuato il deposito;

h) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero. La

documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;

Tasse annuali: Una volta ottenuta la privativa per nuova varietà vegetale è necessario pagare la relativa tassa annuale. Tutti i versamenti devono essere effettuati a mezzo conto corrente automatizzato n. 00668004 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando gli appositi bollettini di versamento a tre tagliandi, consegnando all'Ufficio Brevetti l'attestazione di versamento. Sul retro del primo e del terzo tagliando deve essere specificata la causale del versamento (nome del titolare del brevetto, numero del brevetto, annualità cui si riferisce il versamento). I versamenti devono essere eseguiti singolarmente per ciascun brevetto.

Istanze e Ricorsi

I titolari di marchi o brevetti già depositati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) per comunicare modificazioni intervenute successivamente al deposito stesso, devono presentare apposite istanze alla Camera di Commercio, o trasmetterle direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L'Ufficio ricevente provvederà alla loro trascrizione o annotazione in appositi registri.

Le istanze possono avere riguardo a:

Trascrizioni

Atti che trasferiscono o modificano diritti personali o reali di godimento su marchi e brevetti, a titolo oneroso o gratuito (trasferimento della proprietà e quindi della titolarità di un brevetto o di un marchio, cessione parziale o totale del diritto d'uso di un marchio o di sfruttamento di un brevetto). È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.

Per ottenere la trascrizione è necessario depositare:

- Istanza in bollo indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM);
- Atto che si intende trascrivere in originale o in copia autentica in bollo, munito delle prescritte autenticazioni, legalizzazioni e registrazioni; nel caso in cui l'atto sia stato già depositato con altra domanda sarà sufficiente indicare gli estremi del deposito della stessa. Nello spirito di semplificazione del Codice, nel caso di fusione e cessione del diritto di proprietà industriale potrà essere allegata la certificazione del Registro delle Imprese delle Camere di commercio o una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione del marchio sottoscritta dal



cedente e dal cessionario debitamente registrata;

- Attestazione di versamento sul c.c.p. 668004 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - di € 81,00 o € 50,00 quando l'atto da trascrivere riguarda rispettivamente un marchio o un brevetto industriale;
- Diritti di segreteria da versare in contanti presso l'Ufficio Brevetti oppure sul c.c.p. della Camera di Commercio presso la quale viene effettuato il deposito.

Annotazioni

Per cambi di indirizzo, sede, ragione o denominazione sociale del richiedente, ritiro della domanda o rinuncia a un marchio o brevetto, **già concessi**, da parte del titolare, limitazione di prodotti e servizi. È sufficiente una sola richiesta quando l'annotazione

riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi. Per ottenere l'annotazione è necessario depositare:

- Istanza in bollo indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM);
- Documentazione giustificativa dell'istanza nelle previste forme legali;
- Diritti di segreteria versati in contanti presso l'Ufficio Brevetti oppure sul c.c.p. della Camera di Commercio presso la quale viene effettuato il deposito.

Istanze varie

Per correzioni ed integrazioni della domanda originaria, per diritti di proprietà non ancora concessi, per estensioni, per ogni tipo di corrispondenza con l'U.I.B.M. Per ottenere la variazione è

necessario depositare:

- Istanza in bollo indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM);
- Documentazione giustificativa dell'istanza nelle previste forme legali;
- Diritti di segreteria versati in contanti presso l'Ufficio Brevetti oppure sul c.c.p. della Camera di Commercio presso la quale viene effettuato il deposito.

Ricorsi


Dall'**8 luglio 2011** è stata attivata la nuova procedura di **opposizione** alla registrazione dei marchi di impresa (art. 174 e ss del d.Lgs 30/2005) che consente di far valere davanti all'UIBM alcuni impedimenti alla registrazione del marchio.

Tale procedura, pur contribuendo ad alleggerire il carico di lavoro delle Sezioni Specializzate dei Tribunali, non preclude però la possibilità di adire in seguito anche le vie giudiziali.

Il ricorso di opposizione deve essere presentato entro **tre mesi** dalla pubblicazione della domanda italiana sul Bollettino nazionale

dei marchi oppure dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale (quando è richiesta l'estensione all'Italia) nella "*Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales*".

La procedura di opposizione si applica alle domande di registrazione per marchio depositate in Italia a decorrere dal 1 maggio 2011 e ai marchi internazionali pubblicati a partire dal primo numero del mese di luglio 2011 nella Gazzetta dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).



I diritti di deposito del ricorso di opposizione ammontano a 250,00 euro di cui alla tabella A) lettera D) del decreto 2/04/2007 del Ministero dello Sviluppo economico, mentre la domanda è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00.

L'opponente ed il titolare della domanda di marchio contro cui è stata proposta opposizione hanno un periodo minimo di due mesi, che può essere esteso fino ad un anno, per risolvere il conflitto; scaduto tale periodo l'UIBM ha 24 mesi, che possono prolungarsi in caso di sospensioni o richieste di ulteriore documentazione, per concludere la procedura e decidere se accogliere o meno

l'opposizione.

I motivi dell'opposizione possono riguardare la domanda di registrazione di un marchio che lede il diritto di priorità di un marchio precedente (italiano, comunitario o internazionale con validità in Italia) identico o simile registrato per prodotti identici o affini.

Il ricorso può essere depositato all'UIBM direttamente a mano o tramite servizio postale o tramite altri servizi di spedizione che comunque assicurino la ricezione ed anche inviato con posta elettronica certificata PEC allegando la scansione dell'attestazione del versamento dei diritti di deposito.



Topografia di un prodotto a semiconduttori

Per prodotto a semiconduttori si intende un prodotto finito o intermedio:

- che consiste in un insieme di materiali comprendenti uno strato di materiale semiconduttore;
- che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore;
- che è disposto secondo uno schema tridimensionale predefinito;
- che è destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori, purché


nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui sopra.

La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporate nelle topografie stesse.

Per ottenere la registrazione di una topografia a semiconduttori è necessario corredare la domanda con:

- i disegni e una documentazione che consenta l'identificazione della topografia;
- una dichiarazione attestante la data eventuale del primo atto di sfruttamento commerciale;
- la ricevuta di versamento delle tasse d'esame.

La documentazione relativa a tali istanze diventa pubblica dal giorno della registrazione a meno che il titolare non ne chieda il differimento fino al primo sfruttamento commerciale e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla registrazione.



Certificato di protezione complementare

Il certificato di protezione complementare è il titolo in forza al quale si prolunga la durata dell'esclusiva brevettuale limitatamente al prodotto medicinale o fitosanitario ottenuto dal brevetto, al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

Ha una validità, decorrente dal termine di scadenza del brevetto, pari al periodo compreso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto detratti 5 anni, ma comunque non può avere durata superiore a 5 anni.

Le istanze devono essere presentate **esclusivamente** all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro e non oltre sei mesi dalla data del primo decreto di autorizzazione all'immissione in commercio o, qualora questo risalga ad una data antecedente la concessione del brevetto, entro e non oltre sei mesi dalla concessione.

All'istanza devono essere allegati:

- copia del brevetto cui si fa riferimento con la dichiarazione del richiedente che esso è ancora in vigore;
- copia del decreto del Ministero della Sanità di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco o del fitosanitario;
- ricevuta del versamento della tassa prescritta.

Qualora la prima autorizzazione sia stata rilasciata in un altro Stato dell'Unione Europea, oltre alla copia del decreto italiano occorre consegnare anche la copia della Gazzetta Ufficiale di tale Stato in cui è stata pubblicata la suddetta autorizzazione.



Classificazione Internazionale di prodotti e servizi per la registrazione o rinnovo del marchio d'impresa

(X edizione della Classificazione di Nizza)

Titolazioni delle classi di prodotti e di servizi con note esplicative

PRODOTTI

di prodotti che appartengono ad altre classi.

CLASSE 1

Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.

Nota esplicativa

La classe 1 comprende essenzialmente i prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze e all'agricoltura, compresi quelli che rientrano nella composizione

Questa classe comprende in particolare:

- terriccio, pacciamatura (concime);
- il sale per conservare, non per uso alimentare;
- alcuni additivi per l'industria alimentare (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti).

Questa classe non comprende in particolare:

- le resine naturali allo stato grezzo (cl. 2);
- i prodotti chimici destinati alla scienza medica (cl. 5);
- i fungicidi, gli erbicidi e i prodotti per la distruzione degli animali nocivi (cl. 5);
- gli adesivi (materie collanti) per cancelleria o uso domestico (cl. 16);

- il sale per conservare gli alimenti (cl. 30);
- la pacciamatura (copertura di terriccio) (cl. 31).

CLASSE 2

Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.

Nota esplicativa

La classe 2 comprende essenzialmente le pitture, i coloranti e i prodotti di protezione contro la corrosione.

Questa classe comprende in particolare :

- i colori, le vernici e le lacche per l'industria, l'artigianato e l'arte;
- i coloranti per la tintura degli indumenti;
- i coloranti per gli alimenti o le bevande.

Questa classe non comprende in particolare:

- le resine artificiali allo stato grezzo (cl. 1);
- i coloranti per il bucato e la sbianca (cl. 3);

- le tinture cosmetiche (cl. 3);
- le scatole di pittura (materiale scolastico) (cl. 16);
- le pitture e le vernici isolanti (cl. 17).

CLASSE 3

Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasare; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Nota esplicativa

La classe 3 comprende essenzialmente i prodotti per pulire e quelli per la toilette.

Questa classe comprende in particolare:

- i deodoranti per uso personale (profumeria);
- i preparati per profumare gli ambienti;
- i prodotti igienici che sono prodotti da toilette.

Questa classe non comprende in particolare:

- i prodotti chimici per la pulizia dei camini (cl. 1);
- i prodotti di sgrassatura utilizzati durante operazioni di fabbricazione (cl. 1);

- i deodoranti (cl. 5);
- le pietre da affilare o le mole da affilare a mano (cl. 8).

CLASSE 4

Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.

Nota esplicativa

La classe 4 comprende essenzialmente gli olii e i grassi industriali, i combustibili e le materie illuminanti.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcuni olii e grassi industriali speciali (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti).

CLASSE 5

Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per

impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

Nota esplicativa

La classe 5 comprende essenzialmente i prodotti farmaceutici e gli altri prodotti per uso medico o veterinario.

Questa classe comprende in particolare:

- i prodotti igienici per l'igiene intima, che non sono prodotti da toilette;
- i deodoranti;
- i complementi alimentari in quanto complementi di un regime alimentare normale o in quanto di apporto per la salute;
- i cibi sostitutivi dei pasti, gli alimenti e le bevande dietetiche per uso medico o veterinario;
- le sigarette senza tabacco, per uso medico.

Questa classe non comprende in particolare:

- i prodotti per l'igiene che sono prodotti da toilette (cl. 3);
- i deodoranti per uso personale (profumeria) (cl. 3);
- le fasciature ortopediche (cl. 10)

- i cibi sostitutivi dei pasti, gli alimenti e le bevande dietetiche non per uso medico o veterinario (cl. 29, 30, 31, 32 o 33).

CLASSE 6

Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.

Nota esplicativa

La classe 6 comprende essenzialmente i metalli comuni grezzi e semilavorati nonché i prodotti semplici fabbricati con essi.

Questa classe non comprende in particolare:

- la bauxite (cl. 1);
- il mercurio, l'antimonio, i metalli alcalini e alcalino-terrosi (cl. 1);
- i metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti (cl. 2).

CLASSE 7

Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici.

Nota esplicativa

La classe 7 comprende essenzialmente le macchine, le macchine-utensili e i motori.

Questa classe comprende in particolare:

- le parti di motori (di ogni specie);
- le macchine e gli apparecchi elettrici di pulizia.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcune macchine e macchine-utensili speciali (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- gli utensili e strumenti azionati manualmente (cl. 8);
- i motori per veicoli terrestri (cl. 12).

CLASSE 8

Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi.

Nota esplicativa

La classe 8 comprende essenzialmente gli utensili e strumenti azionati manualmente che fungono da utensili in diverse professioni.

Questa classe comprende in particolare:

- la coltelleria, le forchette ed i cucchiari in metalli preziosi;
- i rasoi, le tosatrici (strumenti manuali) e i tagliaunghie, elettrici.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcuni strumenti speciali (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- gli utensili e strumenti azionati da motore (cl. 7);
- la coltelleria chirurgica (cl. 10);
- i tagliacarte (cl. 16);
- le armi da schermo (cl. 28).

CLASSE 9

Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata,

di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori.

Nota esplicativa

Questa classe comprende in particolare:

- gli apparecchi e strumenti di ricerca scientifica per laboratori;
- gli apparecchi e strumenti utilizzati per il comando di navi, quali apparecchi e strumenti di misura e di trasmissione di ordini;
- i rapportatori;
- le macchine per ufficio a carte perforate;

- i programmi informatici e software di qualsiasi tipo e qualunque sia il loro supporto di registrazione o di diffusione, i software registrati su supporti magnetici o scaricati da una rete informatica esterna.

Questa classe non comprende in particolare:

- gli apparecchi e strumenti elettrici seguenti:
 - a) gli apparecchi elettromeccanici per la cucina (tritiatrici e mescolatrici per alimenti, spremifrutta, macinacaffè elettrici, ecc.), e alcuni altri apparecchi e strumenti azionati da un motore elettrico, che rientrano tutti nella classe 7;
 - b) gli apparecchi per il pompaggio e la distribuzione di combustibili e carburanti (cl. 7);
 - c) i rasoi, le tosatrici (strumenti manuali), i tagliaunghie elettrici ed i ferri da stiro (cl.8);
 - d) gli apparecchi elettrici per il riscaldamento degli ambienti o il riscaldamento dei liquidi,

per la cucina, la ventilazione, ecc (cl. 11);

- e) gli spazzolini da denti e i pettini elettrici (cl. 21);
- l'orologeria e altri strumenti cronometrici (cl. 14);
- gli orologi di controllo (cl. 14);
- gli apparecchi di divertimento e di gioco concepiti per essere utilizzati con uno schermo indipendente o monitor (cl. 28).

CLASSE 10

Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Nota esplicativa

La classe 10 comprende essenzialmente gli apparecchi, strumenti e articoli medici.

Questa classe comprende in particolare:

- i mobili speciali per uso medico;
- alcuni articoli igienici in gomma (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- le fasciature ortopediche.

CLASSE 11

Apparecchi di illuminazione, di

riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.

Nota esplicativa

Questa classe comprende in particolare:

- gli apparecchi di condizionamento dell'aria;
- gli scaldini, le borse di acqua calda, gli scaldaletti elettrici o non elettrici;
- i cuscini e le coperte scaldate elettricamente, non per uso medico;
- i bollitori elettrici;
- gli utensili da cottura elettrici.

Questa classe non comprende in particolare:

- gli apparecchi di produzione di vapore (parti di macchine) (cl. 7);
- i vestiti scaldati elettricamente (cl. 9).

CLASSE 12

Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

Nota esplicativa

Questa classe comprende in particolare:

- i motori per veicoli terrestri;

- i giunti e gli organi di trasmissione per veicoli terrestri;
- veicoli a cuscino d'aria.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcune parti di veicoli (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- i materiali metallici per ferrovie (cl. 6);
- i motori, giunti e organi di trasmissione diversi da quelli per veicoli terrestri (cl. 7);
- le parti di motori (di ogni specie) (cl. 7).

CLASSE 13

Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.

Nota esplicativa

La classe 13 comprende essenzialmente le armi da fuoco e i prodotti pirotecnici.

Questa classe non comprende in particolare:

- i fiammiferi (cl. 34).

CLASSE 14

Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi;

oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Nota esplicativa

La classe 14 comprende essenzialmente i metalli preziosi, i prodotti fabbricati con queste materie non inclusi in altre classi e, in generale, l'oreficeria, la gioielleria e l'orologeria.

Questa classe comprende in particolare:

- gli articoli di gioielleria veri e falsi;
- i gemelli, i fermacravatta.

Questa classe non comprende in particolare:

- i prodotti in metalli preziosi classificati secondo la loro funzione o destinazione quali ad esempio i metalli in fogli o in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti (cl. 2), gli amalgami dentari in oro (cl. 5), la coltelleria, le forchette e i cucchiari (cl. 8), i contatti elettrici (cl. 9), i pennini in oro (cl. 16), le teiere (cl. 21), i ricami in oro e argento (cl. 26), le scatole da sigari (cl. 34);
- gli oggetti d'arte non in metalli

preziosi (classificati secondo la materia di cui sono costituiti).

CLASSE 15

Strumenti musicali.

Nota esplicativa

Questa classe comprende in particolare:

- i pianoforti meccanici e loro accessori;
- i carillon;
- gli strumenti musicali elettrici ed elettronici.

Questa classe non comprende in particolare:

- gli apparecchi per la registrazione, la trasmissione, l'amplificazione e la riproduzione del suono (cl. 9).

CLASSE 16

Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non

comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché.

Nota esplicativa

La classe 16 comprende essenzialmente la carta, i prodotti di carta e gli articoli per ufficio.

Questa classe comprende in particolare:

- i tagliacarta;
- i duplicatori;
- i fogli, sacchi e sacchetti di plastica, per l'imballaggio.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcuni prodotti in carta o cartone (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- i colori (cl. 2);
- gli utensili manuali per gli artisti (per esempio: spatole, scalpelli per scultori) (cl. 8).

CLASSE 17

Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

Nota esplicativa

La classe 17 comprende essenzialmente gli isolanti elettrici, termici o acustici e le materie plastiche semilavorate, sotto forma di fogli, lastre o bacchette.

Questa classe comprende in particolare:

- la gomma per la rigenerazione dei pneumatici;
- le materie di imbottitura in caucciù o in materie plastiche;
- le barriere galleggianti antinquinamento.

CLASSE 18

Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Nota esplicativa

La classe 18 comprende essenzialmente il cuoio, le sue imitazioni, gli articoli da viaggio non compresi in altre classi e gli articoli di selleria.

Questa classe non comprende in particolare:

- gli articoli di abbigliamento

(consultare l'elenco alfabetico dei prodotti).

CLASSE 19

Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

Nota esplicativa

La classe 19 comprende essenzialmente i materiali da costruzione non metallici.

Questa classe comprende in particolare:

- i legni semilavorati (per esempio: travi, assi, pannelli);
- i legni impiallacciati;
- il vetro da costruzione (per esempio: lastre, tegole di vetro);
- il vetro in granuli per segnalazione stradale;
- le buche delle lettere in muratura.

Questa classe non comprende in particolare:

- i prodotti per la conservazione o l'impermeabilizzazione del cemento (cl. 1);
- i prodotti ignifughi (cl. 1);
- la pece nera per calzolai (cl. 3).

CLASSE 20

Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

Nota esplicativa

La classe 20 comprende essenzialmente i mobili e loro parti e i prodotti in materie plastiche che non sono compresi in altre classi.

Questa classe comprende in particolare:

- i mobili metallici e i mobili per il campeggio;
- gli articoli per letti (per esempio: materassi, reti, guanciali);
- gli specchi di arredamento o da toilette;
- le targhe di immatricolazione non metalliche;
- le buche delle lettere né in metallo né in muratura.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcuni specchi speciali classificati secondo la loro

funzione o destinazione
(consultare l'elenco alfabetico
dei prodotti);

- i mobili speciali per laboratori (cl. 9);
- i mobili speciali per uso medico (cl. 10);
- la biancheria da letto (cl. 24);
- i piumini (copri-piedi di piume) (cl. 24).

CLASSE 21

Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Nota esplicativa

La classe 21 comprende essenzialmente i piccoli utensili e apparecchi per uso domestico e la cucina, azionati manualmente, nonché gli utensili da toilette, la vetreria e gli articoli di porcellana.

Questa classe comprende in particolare:

- gli utensili e i recipienti per uso domestico e di cucina,

come ad esempio:
batteria da cucina, secchi, bacinelle di latta, alluminio, plastica o altre materie, piccoli apparecchi per tritare, macinare, spremere, ecc., azionati manualmente;

- i pettini elettrici;
- gli spazzolini da denti elettrici;
- sottopiatte e sottobottiglie (stoviglie).

Questa classe non comprende in particolare:

- alcuni prodotti di vetro, porcellana e maiolica (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- i prodotti per la pulizia, saponi, ecc. (cl. 3);
- i piccoli apparecchi per tritare, macinare, spremere, ecc., azionati elettricamente (cl. 7);
- i rasoi e apparecchi per radere, tosacapelli, strumenti di metallo per manicure e pedicure (cl. 8);
- gli utensili di cottura elettrici (cl. 11);
- gli specchi per la toilette (cl. 20).

CLASSE 22

Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre

classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); materie tessili fibrose grezze.

Nota esplicativa

La classe 22 comprende essenzialmente i prodotti di corderia e di veleria, i materiali d'imbottitura e le materie tessili fibrose grezze.

Questa classe comprende in particolare:

- le corde e gli spaghi in fibra tessile naturale o artificiale, in carta o in materie plastiche.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcune reti e sacchi speciali (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- le corde per strumenti musicali (cl. 15);
- i veli per abbigliamento (cl. 25).

CLASSE 23

Fili per uso tessile.

CLASSE 24

Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto; copritavoli.

Nota esplicativa

La classe 24 comprende essenzialmente i tessuti e le coperte.

Questa classe comprende in particolare:

- la biancheria da letto di carta.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcuni tessuti speciali (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- le termocoperte per uso medico (cl. 10), e non per uso medico (cl. 11);
- la biancheria da tavola di carta (cl. 16);
- le coperte per cavalli (cl. 18).

CLASSE 25

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcuni vestiti e scarpe speciali (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti).

CLASSE 26

Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.

Nota esplicativa

La classe 26 comprende essenzialmente gli articoli di merceria e passamaneria.

Questa classe comprende in particolare:

- le cerniere lampo.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcuni ganci speciali (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- alcuni aghi speciali (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- i fili per uso tessile (cl. 23).

CLASSE 27

Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie per pareti in materie non tessili.

Nota esplicativa

La classe 27 comprende essenzialmente i prodotti destinati a ricoprire o a rivestire, a scopo di arredamento, i pavimenti o i muri già costruiti.

Questa classe non comprende in particolare:

- pavimenti in legno (cl. 19).

CLASSE 28

Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

Questa classe comprende in particolare:

- gli apparecchi di divertimento e di gioco concepiti per essere utilizzati con uno schermo indipendente o monitor;
- gli articoli per la pesca;
- gli attrezzi per lo sport e giochi vari.

Questa classe non comprende in particolare:

- le candele per alberi di Natale (cl. 4);
- l'equipaggiamento per subacquei (cl. 9);
- le lampadine (ghirlande) elettriche per alberi di Natale (cl. 11);
- le reti da pesca (cl. 22);
- l'abbigliamento per la ginnastica e lo sport (cl. 25);
- i dolciumi e prodotti di cioccolato per alberi di Natale (cl. 30).

CLASSE 29

Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta

e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

Nota esplicativa

La classe 29 comprende essenzialmente le derrate alimentari di origine animale, nonché le verdure e altri prodotti orticoli commestibili preparati per la consumazione o la conservazione.

Questa classe comprende in particolare:

- le bevande a base di latte nelle quali predomina il latte.

Questa classe non comprende in particolare:

- alcuni prodotti alimentari di origine vegetale (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- gli alimenti per neonati (cl. 5);
- gli alimenti e le sostanze dietetiche per uso medico (cl. 5);
- i complementi alimentari (cl. 5)
- le salse per insalata (cl. 30);
- le uova da covare (cl. 31);
- gli alimenti per animali (cl. 31);
- gli animali vivi (cl. 31).

CLASSE 30

Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Nota esplicativa

La classe 30 comprende essenzialmente le derrate alimentari di origine vegetale preparate per il consumo o la conservazione, nonché gli additivi destinati a migliorare il sapore degli alimenti.

Questa classe comprende in particolare:

- le bevande a base di caffè, cacao, cioccolato o tè;
- i cereali preparati per l'alimentazione dell'uomo (per esempio: fiocchi d'avena o di altri cereali).

Questa classe non comprende in particolare:

- alcuni prodotti alimentari di origine vegetale (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- il sale per conservare, non per

- uso alimentare (cl. 1);
- le infusioni medicinali e gli alimenti e le sostanze dietetiche per uso medico (cl. 5);
 - gli alimenti per neonati (cl. 5);
 - i complementi alimentari (cl. 5);
 - i cereali grezzi (cl. 31);
 - gli alimenti per gli animali (cl. 31).

CLASSE 31

Granaglie e prodotti agricoli, orticoli e forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi; piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Nota esplicativa

La classe 31 comprende essenzialmente i prodotti della terra che non hanno subito alcuna preparazione per la consumazione, gli animali vivi e le piante vive, nonché gli alimenti per gli animali.

Questa classe comprende in particolare:

- i legni grezzi;
- i cereali grezzi;
- le uova da covare;
- i molluschi e i crostacei vivi.

Questa classe non comprende in particolare:

- le colture di microrganismi e le

- sanguisughe per uso medico (cl. 5);
- i complementi alimentari per gli animali (cl. 5);
- i legni semilavorati (cl. 19);
- le esche artificiali per la pesca (cl. 28);
- il riso (cl. 30);
- il tabacco (cl. 34).

CLASSE 32

Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

Nota esplicativa

La classe 32 comprende essenzialmente le bevande analcoliche, nonché le birre.

Questa classe comprende in particolare:

- le bevande disalcolizzate.

Questa classe non comprende in particolare:

- le bevande per uso medico (cl. 5);
- le bevande a base di latte, in cui il latte predomina (cl. 29);
- le bevande a base di cacao, caffè o cioccolato (cl. 30).

CLASSE 33

Bevande alcoliche (escluse le birre).

Questa classe non comprende in particolare:

- le pozioni medicinali (cl. 5);
- le bevande disalcolizzate (cl.32).

CLASSE 34

Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

Questa classe comprende in particolare:

- i succedanei del tabacco (non per uso medico).

Questa classe non comprende in particolare:

- le sigarette senza tabacco, per uso medico (cl. 5);

SERVIZI

CLASSE 35

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Nota esplicativa

La classe 35 comprende

essenzialmente i servizi resi da persone o da organizzazioni il cui scopo principale è:

- 1) l'aiuto nell'esercizio o la direzione di un'azienda commerciale o
- 2) l'aiuto nella direzione degli affari o delle funzioni commerciali di un'azienda industriale o commerciale, nonché i servizi di imprese di pubblicità che si incaricano essenzialmente di comunicati al pubblico, di dichiarazioni o di annunci con qualsiasi mezzo di diffusione e concernenti ogni genere di merci o di servizi.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi che comportano il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente; detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all'ingrosso, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, ad esempio mediante siti web o programmi di televendita;

- i servizi che comportano la registrazione, la trascrizione, la composizione, la compilazione o l'ordinamento sistematico di comunicati scritti e di registrazioni, nonché la compilazione di dati matematici o statistici;
- i servizi delle agenzie di pubblicità, nonché i servizi quali la distribuzione di prospetti, direttamente o a mezzo posta, o la distribuzione di campioni. Questa classe può riferirsi alla pubblicità concernente altri servizi, come quelli concernenti prestiti bancari o la pubblicità radiofonica.

Questa classe non comprende in particolare:

- i servizi quali le stime e perizie d'ingegneri che non sono in diretta relazione con l'esercizio o la direzione degli affari di un'azienda commerciale o industriale (consultare l'elenco alfabetico dei servizi).

CLASSE 36

Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

Nota esplicativa

La classe 36 comprende

essenzialmente i servizi resi negli affari finanziari e monetari e i servizi resi in relazione a contratti di assicurazione di ogni genere.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi relativi agli affari finanziari o monetari, cioè:
 - a) i servizi di tutti gli istituti bancari o enti relativi ad essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione;
 - b) i servizi di istituti di credito diversi dalle banche, come associazioni cooperative di credito, compagnie finanziarie individuali, prestatori di denaro, ecc.;
 - c) i servizi degli "investment trust", delle compagnie "holding";
 - d) i servizi dei mediatori di valori e beni;
 - e) i servizi relativi agli affari monetari, assicurati da agenti fiduciari;
 - f) i servizi resi in relazione all'emissione di assegni turistici e di lettere di credito;
- la locazione finanziaria;
- i servizi di amministratori di

immobili, vale a dire i servizi di locazione, di stima di beni immobili o di finanziatori;

- i servizi in relazione con le assicurazioni, quali i servizi resi da agenti o mediatori che si occupano di assicurazioni, i servizi resi agli assicurati e i servizi di sottoscrizione di assicurazioni.

CLASSE 37

Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.

Nota esplicativa

La classe 37 comprende essenzialmente i servizi resi da imprenditori o subappaltatori nella costruzione o fabbricazione di edifici permanenti, nonché i servizi resi da persone o da organizzazioni che si occupano del ripristino di oggetti o della loro preservazione senza alterarne le proprietà fisiche o chimiche.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi relativi alla costruzione di edifici, di strade, di ponti, di dighe o linee di trasmissione, e ai servizi delle imprese specializzate nel campo della costruzione, come quelle di

pittori, idraulici, installatori di impianti di riscaldamento o conciatetti;

- i servizi annessi ai servizi di costruzione, come la verifica dei progetti di costruzione;
- i servizi di costruzione navale;
- i servizi di noleggio di attrezzi o di materiale da costruzione;
- i servizi di riparazione, vale a dire i servizi diretti a rimettere in buono stato un oggetto logorato, danneggiato, deteriorato o distrutto parzialmente (ripristino di un edificio o di un altro oggetto esistente diventato imperfetto rispetto alla sua condizione originale);
- i differenti servizi di riparazione, come nei campi dell'elettricità, dei mobili, degli strumenti e degli utensili, ecc.;
- i servizi di manutenzione che mirano al mantenimento di un oggetto nella sua condizione originale senza modificare alcuna delle sue proprietà (per quanto riguarda la distinzione tra questa classe e la classe 40, vedasi la nota esplicativa della classe 40).

Questa classe non comprende in particolare:

- i servizi d'immagazzinamento di merci come gli indumenti o i veicoli (cl. 39);
- i servizi relativi alla tintura di tessuti o di indumenti (cl. 40).

CLASSE 38

Telecomunicazioni.

Nota esplicativa

La classe 38 comprende essenzialmente i servizi che permettono ad almeno una persona di comunicare con un'altra mediante un mezzo sensoriale. Tali servizi comprendono quelli che:

- 1) permettono ad una persona di conversare con un'altra,
- 2) trasmettono messaggi da una persona ad un'altra e
- 3) mettono una persona in comunicazione orale o visiva con un'altra (radio e televisione).

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi che consistono essenzialmente nel diffondere dei programmi radiofonici o televisivi.

Questa classe non comprende in particolare:

- i servizi di pubblicità radiofonica (cl. 35);
- i servizi di marketing telefonico (telemarketing) (cl. 35).

CLASSE 39

Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

Nota esplicativa

La classe 39 comprende essenzialmente i servizi resi trasportando persone o merci da un luogo ad un altro (per ferrovia, su strada, per via d'acqua, per via aerea o per condotti e i servizi necessariamente relativi a questi trasporti, così come i servizi relativi all'immagazzinamento di merci in un deposito o in un altro edificio in vista della loro preservazione o custodia.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi resi da società che gestiscono stazioni, ponti, trasbordatori (rail-road ferries), ecc., utilizzati da chi effettua il trasporto;
- i servizi connessi al noleggio di veicoli da trasporto;
- i servizi connessi al rimorchio

marittimo, lo scarico, il funzionamento dei porti e delle banchine e il salvataggio di navi in pericolo e del loro carico;

- i servizi connessi all'imballaggio e l'impacchettatura di merci prima della spedizione;
- i servizi consistenti in informazioni concernenti i viaggi o il trasporto delle merci tramite mediatori e agenzie turistiche, informazioni relative alle tariffe, gli orari e le modalità di trasporto;
- servizi relativi al controllo di veicoli e di merci prima del trasporto.

Questa classe non comprende in particolare:

- i servizi relativi alla pubblicità delle imprese di trasporto, quali la distribuzione di prospetti o la pubblicità radiofonica (cl. 35);
- i servizi relativi all'emissione di assegni turistici o di lettere di credito da parte di mediatori o di agenzie di viaggio (cl. 36);
- i servizi relativi alle assicurazioni (commerciali, incendio o vita) durante il trasporto di persone o di merci (cl. 36);

- i servizi resi dalla manutenzione e riparazione di veicoli, né la manutenzione o la riparazione di oggetti riguardanti il trasporto di persone o di merci (cl. 37);
- i servizi relativi alla prenotazione di camere d'albergo tramite agenzie di viaggio o di mediatori (cl. 43).

CLASSE 40

Trattamento di materiali.

Nota esplicativa

La classe 40 comprende essenzialmente i servizi, non elencati in altre classi, resi mediante il trattamento o la trasformazione meccanica o chimica di sostanze inorganiche o organiche o di oggetti. Per le esigenze della classificazione, il marchio è considerato marchio di servizio unicamente nei casi in cui il trattamento o la trasformazione sono eseguiti per conto di un'altra persona.

Per le medesime necessità della classificazione, il marchio è considerato marchio di fabbrica in tutti gli altri casi, in cui la sostanza o l'oggetto è messo in commercio da chi l'ha trattato o trasformato.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi relativi alla trasformazione di un oggetto o di una sostanza e ogni trattamento implicante una modifica delle loro proprietà essenziali (per esempio, la tintura di un indumento); un servizio di manutenzione, benché normalmente compreso nella classe 37, sarà disposto di conseguenza nella classe 40 se esso implica tale modifica (per esempio la cromatura dei paraurti di un'automobile);
- i servizi di trattamento di materiali che possono svolgersi durante la fabbricazione di una sostanza o di un oggetto qualunque che non sia un edificio; per esempio, i servizi relativi al taglio, alla lavorazione, alla levigatura mediante abrasione o al rivestimento metallico.

Questa classe non comprende in particolare:

- i servizi di riparazione (cl. 37).

CLASSE 41

Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Nota esplicativa

La classe 41 comprende essenzialmente i servizi resi da persone o da istituzioni per sviluppare le facoltà mentali di persone o di animali, nonché i servizi destinati a divertire o ad occupare l'attenzione.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi di educazione di individui o di addestramento di animali, sotto tutte le forme;
- i servizi il cui scopo essenziale è lo svago, il divertimento o la ricreazione di individui;
- i servizi di presentazione al pubblico di opere di arte figurativa o letterarie a scopi culturali o educativi.

CLASSE 42

Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.

Nota esplicativa

La classe 42 comprende essenzialmente i servizi resi da persone, a titolo individuale o collettivo, relativi agli aspetti

teorici o pratici di settori complessi di attività; tali servizi sono resi da professionisti come chimici, fisici, ingegneri, programmatori informatici, ecc.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi di ingegneri che si incaricano di valutazioni, di stime, di ricerche e di perizie nel campo scientifico e tecnologico;
- i servizi di ricerca scientifica per scopi medici.

Questa classe non comprende in particolare:

- le ricerche e valutazioni in materia di affari commerciali (cl. 35);
- i servizi di trattamento di testi e di gestione di archivi informatici (cl. 35);
- le valutazioni in materia finanziaria e fiscale (cl. 36);
- i servizi di estrazione mineraria e petrolifera (cl. 37);
- i servizi d'installazione e di riparazione di computer (cl. 37);
- i servizi resi da professionisti come medici, veterinari, psicoanalisti (cl. 44);
- i servizi di cure mediche (cl. 44);

- i servizi resi da giardinieri paesaggisti (cl. 44);
- i servizi giuridici (cl. 45).

CLASSE 43

Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Nota esplicativa

La classe 43 comprende essenzialmente i servizi resi da persone o enti il cui scopo è di preparare alimenti o bevande per il consumo, nonché i servizi resi procurando alloggio, vitto e alloggio, da alberghi, pensioni o altri esercizi che garantiscono alloggi temporanei.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi di prenotazione di alloggi per viaggiatori, resi in particolare da agenzie di viaggio o da mediatori;
- le pensioni per animali.

Questa classe non comprende in particolare:

- i servizi di affitto di beni immobili quali case, appartamenti, ecc. destinati ad un uso permanente (cl. 36);
- i servizi di organizzazione di

viaggi resi da agenzie di turismo (cl. 39);

- i servizi di conservazione di alimenti e bevande (cl. 40);
- i servizi di discoteche (cl. 41);
- i pensionati (cl. 41);
- le case di riposo e di convalescenza (cl. 44).

CLASSE 44

Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.

Nota esplicativa

La classe 44 comprende essenzialmente le cure mediche, d'igiene del corpo e di bellezza rese da persone o imprese destinate all'uomo e agli animali; essa comprende anche i servizi relativi ai settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi di analisi mediche relativi alla cura delle persone (quali gli esami radiografici e i prelievi di sangue);
- i servizi di inseminazione artificiale;
- le consultazioni in materia di

farmacia;

- l'allevamento di animali;
- i servizi relativi alla coltivazione di piante come il giardinaggio;
- i servizi relativi all'arte floreale come la composizione floreale, nonché i servizi resi da giardinieri paesaggisti.

Questa classe non comprende in particolare:

- i servizi di distruzione degli animali nocivi (eccetto per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura) (cl. 37);
- i servizi di installazione e riparazione di dispositivi di irrigazione (cl. 37);
- i servizi di trasporto in ambulanza (cl. 39);
- i servizi di macellazione e di tassidermia (cl. 40);
- i servizi di abbattimento e taglio del legname (cl. 40);
- i servizi di ammaestramento di animali (cl. 41);
- i servizi resi da club di cultura fisica (cl. 41);
- i servizi di ricerca scientifica per scopi medici (cl. 42);
- le pensioni per animali (cl. 43);
- le pensioni per anziani (cl. 43).

CLASSE 45

Servizi giuridici; servizi di

sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.

Nota esplicativa

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi resi da avvocati a singoli individui, gruppi di individui, organizzazioni o imprese;
- i servizi di indagine e di sorveglianza relativi alla sicurezza delle persone e delle collettività;
- i servizi resi a favore di persone in relazione ad avvenimenti sociali come i servizi di accompagnamento in società, le agenzie matrimoniali, i servizi funebri.

Questa classe non comprende in particolare:

- i servizi professionali che danno un aiuto diretto nelle operazioni o funzioni di un'impresa commerciale (cl. 35);
- i servizi relativi agli affari finanziari o monetari e i servizi relativi alle assicurazioni (cl. 36);
- i servizi di accompagnamento

di viaggiatori (cl. 39);

- i servizi di trasporto di sicurezza (cl. 39);
- i servizi di educazione di individui, in ogni loro forma (cl. 41);
- le prestazioni di cantanti o ballerini (cl. 41);
- i servizi informatici per la protezione del software (cl. 42);
- i servizi resi da terzi che assicurano cure mediche, d'igiene e di bellezza destinate all'uomo o agli animali (cl. 44);
- alcuni servizi di noleggio (consultare l'elenco alfabetico dei servizi e l'osservazione generale b) relativa alla classificazione dei servizi).

L'elenco completo dei prodotti e servizi compresi in ciascuna classe della X Classificazione di Nizza è consultabile al sito www.vt.camcom.it nella sezione Marchi e Brevetti.

Novità per la compilazione della domanda di registrazione del marchio nazionale

La Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con nota n. 72814 del 02/05/2013, ha fornito nuove indicazioni per il deposito delle domande di marchi nazionali. A decorrere dal 3 maggio 2013, il Titolo della Classe e i termini dell'instestazione saranno interpretati letteralmente, a meno che non vi sia una dichiarazione recante l'espressa intenzione di voler estendere la protezione a tutti i beni o servizi contenuti nell'elenco alfabetico della Classe prescelta.

Per tutelare tutti i prodotti/servizi compresi in ogni singola classe, si dovrà, pertanto, provvedere a scrivere per esteso e per ogni classe richiesta sulla domanda riquadro E del modulo C quanto segue:

Numero della classe, titolo completo della medesima, seguito

da un'esplicita dichiarazione del tipo "Si richiede la registrazione per tutti i prodotti e/o servizi presenti nella lista alfabetica della Classificazione di Nizza".

Esempio: **Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria - "Si richiede la registrazione per tutti i prodotti presenti nella lista alfabetica della Classificazione di Nizza."**

Nel caso, invece, non si intenda estendere la tutela a tutti i prodotti/servizi della singola classe, basterà esplicitare le sole voci di interesse specifico.

Esempio per la tutela delle sole cinture in tela: **Classe 25: Cinture in tela.**



Camera di Commercio
Viterbo

**PUNTO DI INFORMAZIONE BREVETTUALE
UFFICIO MARCHI E BREVETTI**

Via Fratelli Rosselli, 4 – 01100 Viterbo
Tel. 0761 234400-0761 234440-0761 234430
fax 0761 234460
e-mail: ufficio.brevetti@vt.camcom.it
sito internet: www.vt.camcom.it

Orari di apertura degli Uffici:
tutti i giorni, esclusi i festivi e il sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 12,30

il lunedì e il giovedì anche di pomeriggio
dalle 15,30 alle 16,30

I depositi si ricevono esclusivamente
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Pubblicazione realizzata
della Camera di Commercio di Viterbo
a cura di Carla Comodi
Ufficio Marchi e Brevetti

Impaginazione grafica
Claudio Fortugno

Finito di stampare
nel mese di Settembre 2013
presso la tipografia Quatrini di Viterbo